
Febbraio
2024

Notiziario Penale

Corte d'Appello - Procura Generale

Numero
2

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT_NORMATIVE_GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA.....	3
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	4
CORTE COSTITUZIONALE.....	4
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	4
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	4
CORTE D'APPELLO PERUGIA	7
CODICE DI PROCEDURA PENALE.....	7
QUERELA.....	7
PROVE	7
IMPUGNAZIONI	7
CODICE PENALE	8
CONCORSO APPARENTE DI NORME.....	8
IMPUTABILITA'	9
PARTICOLARE TENUITA'	9
REATI CONTRO LA PERSONA	9
REATI CONTRO IL PATRIMONIO.....	10
ORDINAMENTO PENITENZIARIO.....	10
FOCUS: REATI CONTRO IL PATRIMONIO – PARTE SECONDA.....	13

NORMATIVA



Decreto Legislativo 2 gennaio 2024, n. 8

“Disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare ai sensi dell'articolo 40, comma 2, lettere d) ed e), della legge 17 giugno 2022, n. 71” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 24 del 30 gennaio 2024](#))

Decreto Legislativo 7 dicembre 2023, n. 2023

“Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca”. (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 298 del 22 dicembre 2023](#))

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost. sent. n. 10 del 06/12/2023 - deposito 26/01/2024

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie.

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Pen. Sez. Un., informazione provvisoria n. 1/2024

Questione controversa: Se la condotta tenuta nel corso di una pubblica manifestazione consistente nella risposta alla "chiamata del presente" e nel c.d. "saluto romano", rituale evocativo della gestualità propria del disciolto partito fascista, sia sussunibile nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205 ovvero in quella prevista dall'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645. Se i due reati possano concorrere oppure le relative norme incriminatrici siano in rapporto di concorso apparente.

Soluzione adottata: La condotta tenuta nel corso di una pubblica manifestazione consistente nella risposta alla "chiamata del presente" e nel c.d. "saluto romano", rituali entrambi evocativi della gestualità propria del disciolto partito fascista, integra il delitto previsto dall'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idonea ad integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. A determinate condizioni può configurarsi anche il delitto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205 che vieta il compimento di manifestazioni esteriori proprie o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Tra i due delitti non sussiste rapporto di specialità. I due delitti possono concorrere sia materialmente che formalmente in presenza dei presupposti di legge.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Pen. sez. VI ordinanza di rimessione n. 2329/2024

Questione controversa: a) Se l'acquisizione, mediante ordine europeo d'indagine, dei risultati di intercettazioni disposte da un'autorità giudiziaria straniera su una piattaforma informatica criptata integri l'ipotesi disciplinata nell'ordinamento interno dall'art. 270 cod. proc. pen.; b) Se l'acquisizione, mediante ordine europeo d'indagine, dei risultati di intercettazioni disposte da un'autorità giudiziaria straniera attraverso l'inserimento di un captatore informatico sui server di una piattaforma criptata sia soggetta nell'ordinamento interno a un controllo giurisdizionale, preventivo o successivo, in ordine all'utilizzabilità dei dati raccolti.

Soluzione adottata: Rimessione alle Sezioni Unite

Cass. Pen. sez. II sentenza n. 3125/2024 ud. 29/11/2023 - deposito 26/01/2024

L'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alle necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa.

Cass. Pen. sez. III sentenza n. 3024/2024 ud. 08/11/2023 - deposito 24/01/2024

La modifica apportata all'art. 171-bis legge n. 633/1941, dall'art. 13 della legge n. 248/2000, che ha sostituito al dolo specifico del "fine di lucro" quello del "fine di trarne profitto", comporta un'accezione più vasta, che non richiede necessariamente una finalità direttamente patrimoniale, ed amplia, pertanto, i confini della responsabilità dell'autore. Va ricondotto, dunque, nell'alveo del fine di profitto indispensabile per la configurabilità dell'art. 171-bis l'interesse dell'autore a rendere la società particolarmente conveniente (anche attraverso l'abusivo risparmio sulle dotazioni informatiche) quanto ai costi da porre a carico delle agenzie del lavoro, in modo da consentire a queste ultime di risultare, a propria volta, "competitive" nelle procedure di selezione per l'ottenimento dei fondi pubblici.

Cass. Pen. sez. V sentenza n. 3118/2024 ud. 10/01/2024 - deposito 24/01/2024

La richiesta di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio, a pena di inammissibilità, per tutti coloro che dopo la celebrazione di un grado di giudizio, vogliano procedere ad un giudizio di impugnazione risulta "ragionevole" nei termini richiesti dalla giurisprudenza costituzionale.

Cass. Pen. sez. V sentenza n. 3117/2024 ud. 29/11/2023 - deposito 24/01/2024

In tema di delitti contro la persona, a previsione di cui all'art. 583-quater, comma primo, cod. pen. (lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive), configura una fattispecie autonoma di reato e non una circostanza aggravante ad effetto speciale relativa al delitto di lesioni personali di cui all'art. 582 cod. pen.

Cass. Pen. sez. II sentenza n. 2855/2024 ud. 13/12/2023 - deposito 23/01/2024

Va escluso che l'amministratore formale di una società debba rispondere automaticamente, per il solo fatto della carica rivestita, dei reati commessi da altri soggetti che abbiano operato nell'ambito

dell'attività societaria, dovendosi verificare la sua compartecipazione materiale e morale al fatto che potrebbe anche essere sfuggito alla sua cognizione.

Cass. Pen. sez. V sentenza n. 1243/2024 ud. 20/12/2023 - deposito 10/01/2024

E' configurabile il delitto di tortura, aggravato ai sensi dell'art. 613-bis comma 4 c.p. (ad avviso del quale "se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà"), nel solo caso in cui le lesioni personali conseguite alla condotta incriminata non siano state volute dall'agente, realizzandosi, in caso contrario, un concorso di reati.

Cass. Pen. sez. I sentenza n. 51180/2023 ud. 12/10/2024 - deposito 21/12/2023

In tema di rito abbreviato e riduzione di un sesto della pena a seguito dell'entrata in vigore della riforma Cartabia- art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., - la riduzione spetta solo nel caso di radicale mancanza dell'impugnazione e non anche nel caso di rinuncia all'impugnazione proposta.

CORTE D'APPELLO PERUGIA

CODICE DI PROCEDURA PENALE

QUERELA

Corte d'Appello, sentenza n. 1384/2022 - Ud. 19/12/2022 - deposito 30/12/2023.

La mancata formalizzazione della remissione della querela dovuta a prematura scomparsa del querelante non impedisce al giudice di individuare una remissione tacita nell'adempimento di quelle condizioni cui il predetto l'aveva subordinata. (Nel caso di specie il querelante, vittima di investimento in prossimità delle strisce pedonali da parte dell'imputato, aveva accettato di transigere la controversia sul piano civilistico, impegnandosi a non coltivare più istanze risarcitorie e a rimettere la querela a fronte del ricevimento della somma concordata. Ricevuto il denaro, però, il querelante non dava seguito a quanto annunciato essendo deceduto per cause naturali di lì a pochi giorni senza lasciare eredi; tuttavia l'intenzione di non insistere nella pretesa punitiva, in quanto subordinata a una condizione realmente verificatasi, era stata già palesata.)

PROVE

Corte d'Appello, sentenza n. 1256/2022 - Ud. 21/11/2022 - deposito 23/11/2023.

Le regole di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

IMPUGNAZIONI

Corte d'Appello, ordinanza n. 885/2023 - Ud. 24/10/2023 - deposito 09/01/2024

L'interesse che fonda il diritto all'impugnazione della parte civile è quello di non veder pregiudicate, in ipotesi di pronunce assolutorie, le pretese al riconoscimento del fatto illecito e del diritto al risarcimento e alle restituzioni, pregiudizio che ricorre ove la sentenza di proscioglimento, mediante l'accertamento condotto nel giudizio, abbia statuito sull'insussistenza degli elementi del fatto tipico, comuni alla struttura del fatto illecito che rappresenta la *causa petendi* dell'azione civile, ovvero abbia accertato l'esistenza di cause di esclusione della responsabilità, riconosciute come tali anche in sede civile. Ne segue che l'impugnazione che contesti l'erronea affermazione della sussistenza di una causa di non punibilità non è in grado di eliminare concreti pregiudizi alla parte civile impugnante, posto che, da quella pronuncia assolutoria, nel giudizio civile, non discenderebbe alcun limite all'accertamento della

sussistenza del fatto illecito e, quindi, del danno risarcibile ove siano provati i fatti costitutivi della domanda proposta.

Corte d'Appello, ordinanza n. 931/2023 - Ud. 10/11/2023 - deposito 25/11/2023

La richiesta di rescissione del giudicato può essere azionata dall'imputato che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 420 bis c.p.p., e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, solo se non risulti che egli abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza. Nel caso di specie, la Corte di Appello rigettava la domanda di rescissione del giudicato presentata dall'imputato in quanto quest'ultimo era a conoscenza del processo a suo carico per aver partecipato all'udienza preliminare in prima persona, processo che era stato poi sospeso per una iniziativa volontaria dell'imputato stesso che ne aveva richiesto la rimessione in altra sede. Inoltre, risultava che le richieste di rimessione dichiarate inammissibili per tre volte dalla Corte di Cassazione erano state comunicate al legale presso cui l'imputato aveva eletto domicilio nonostante egli avesse poi dichiarato il proprio domicilio nel Regno Unito, in quanto una dichiarazione di domicilio all'estero non poteva avere alcun effetto. Ne conseguiva che la scelta dell'imputato di disinteressarsi del processo rappresentava una condotta colposa dello stesso ostativa alla possibilità rescindere la condanna pronunciata a suo carico.

Corte d'Appello, ordinanza n. 50/2022 - Ud. 15/11/2023 - deposito 15/11/2023

E' inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato proposta dal condannato quando risulti che egli abbia avuta piena conoscenza del procedimento instaurato a suo carico e del giudizio che si sarebbe svolto nei suoi confronti. Nel caso di specie dalla ricostruzione degli eventi era risultato che l'imputato aveva avuto conoscenza del procedimento instaurato nei suoi confronti in quanto egli all'atto di scarcerazione aveva eletto domicilio presso il proprio difensore e tale rapporto di fiducia non risultava mai essere venuto meno nel tempo benchè egli fosse stato espulso più volte dall'Italia.

CODICE PENALE

CONCORSO APPARENTE DI NORME

Corte d'Appello, sentenza n. 1256/2022 - Ud. 21/11/2022 - deposito 23/11/2023.

Se più condotte qualificabili ai sensi dell'art. 572 c.p. iniziano durante la relazione interpersonale fra i due protagonisti della vicenda, e quegli stessi protagonisti abbiano figli minori, un'identica serie di condotte realizzata dopo la loro separazione non sarà da rubricare come stalking, mantenendosi nell'alveo del precetto sanzionato dalla suddetta norma; ma se quelle stesse condotte iniziano in epoca successiva alla separazione, viene a mancare il presupposto stesso della convivenza e si tratterà dunque di atti persecutori allo stesso modo di quel che accadrebbe fra sue persone che non abbiano mai convissuto. Ne segue che, nel caso di specie, in cui le condotte minacciose e maltrattanti, come dichiarato della parte offesa, si collochino unicamente dopo la separazione dei coniugi, gli atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p. assorbono i maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p..

IMPUTABILITA'

Corte d'Appello, sentenza n. 834/2023 - Ud. 11/10/2023 - deposito 10/01/2024.

Deve riconoscersi la non piena capacità di intendere e volere nell'imputato che, secondo la perizia psichiatrica ed i chiarimenti resi in giudizio dal medico, soffre di un disturbo psicopatologico della personalità che incide, scemandola grandemente, sulla capacità di volere e cioè di controllare "il fare e il non fare", non riuscendo costui a controllare a sufficienza la sua parte istintuale pur rimanendo dotato della "capacità di comprendere" il proprio "agito".

PARTICOLARE TENUTA'

Corte d'Appello, sentenza n. 917/2023 - Ud. 07/11/2023 - deposito 09/01/2024.

Va esclusa la punibilità dell'imputato che, in violazione del divieto di emettere assegni conseguente alla sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione ad emettere assegni per due anni, abbia emesso un assegno bancario dell'importo di 630 euro circa. Ferma restando la responsabilità dolosa dell'imputato, deve ritenersi che il fatto sia di particolare tenuità e deve dunque applicarsi l'esimente di cui all'art. 131-bis c.p. sia in ragione del ridotto importo dell'assegno sia per l'assenza di abitudine del comportamento illecito dell'imputato, gravato da un solo precedente penale non grave, risalente nel tempo e comunque di natura per nulla analoga a quella del reato in esame.

REATI CONTRO LA PERSONA

Corte d'Appello, sentenza n. 876/2023 - Ud. 20/10/2023 - deposito 23/11/2023.

Rispondono di omicidio colposo gli imputati che con condotte distinte cagionino colposamente la morte del lavoratore per non aver adottato le necessarie misure di sicurezza del macchinario, per non aver controllato la funzionalità del mezzo prima del suo utilizzo e per non aver adottato le idonee attrezzature ai fini della tutela della salute e della sicurezza del lavoratore adeguate al lavoro da svolgere. Nella specie la Corte di Appello confermava la condanna per omicidio colposo per la morte del lavoratore- il quale per tagliare i rami di un albero cadeva in acqua a seguito del ribaltamento del mezzo su cui si trovava e annegava- nei confronti del manovratore del macchinario oggetto dell'infortunio per non aver effettuato i controlli prescritti prima dell'utilizzazione da parte della vittima del veicolo i quali avrebbero permesso al primo di accorgersi della manomissione della valvola di sicurezza e per non aver rispettato quanto prescritto dal libretto d'uso del mezzo. I Giudici di Appello confermavano altresì la condanna nei confronti datore di lavoro della persona offesa per violazione dell'art. 71 co. 4 del D.lgs. 81/2008 in quanto quale titolare della posizione di garanzia non aveva predisposto attrezzature idonee ai fini della sicurezza del lavoro da svolgere e in conformità alle istruzioni d'uso scongiurando così in concreto il rischio di un infortunio derivante da un suo possibile utilizzo pericoloso considerato che egli era a conoscenza della non idoneità del macchinario ad eseguire il lavoro.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Corte d'Appello, sentenza n. 922/2023 - Ud. 07/11/2023 - deposito 09/01/2024.

Se le risultanze istruttorie non consentono di ritenere pienamente provata la natura usuraria del prestito fatto dall'imputato alla persona offesa, si impone la conferma della sentenza assolutoria impugnata con conferma anche delle statuizioni civili. Nel caso di specie, infatti, emerge una estremamente confusa versione dei fatti offerta dalla persona offesa, contraddittoria soprattutto rispetto a quanto dalla stessa prospettato nella denuncia originaria, che, peraltro, essendo stata resa in prossimità dei fatti, doveva contenere un ricordo più vivo di essi. I plurimi profili di incertezza sui contenuti e sull'attendibilità della persona offesa non possono essere superati neanche dal "foglietto" sequestrato all'imputato, poichè non può affermarsi con certezza a chi e a quale rapporto monetario si riferiscano gli appunti in esso contenuti. Ne deriva che se non risulta con precisione quali e quanti prestiti abbia complessivamente fatto l'imputato alla persona offesa e quali modalità di rimborso fossero state pattuite tra le parti non è dato sapere se al riguardo siano stati superati i tassi soglia di usura.

Corte d'Appello, sentenza n. 885/2023 - Ud. 24/10/2023 - deposito 09/01/2024.

Non può trovare applicazione la causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p. nell'ipotesi in cui il bene sottratto dalla moglie appartenga alla Srl della quale il marito sia legale rappresentante. La *ratio legis* dell'art. 649 c.p., infatti, è volta ad evitare intromissioni del legislatore nell'alveo dei rapporti familiari, ma ciò trova un limite quando la cosa sottratta appartenga a persona diversa dal congiunto, il quale ne abbia soltanto la custodia, anche temporanea ed a qualsiasi titolo.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 133/2024, Ud. 25/01/2024 - deposito 26/01/2024

L'art. 146 c.p. prevede che l'esecuzione di una pena detentiva deve essere differita nel caso in cui, come nella specie, essa debba avere luogo nei confronti di una donna madre di un infante di età inferiore a un anno. Il tenore letterale della norma non attribuisce alcun potere discrezionale di valutazione al Tribunale di Sorveglianza e non lascia spazio alcuno a valutazioni sulla pericolosità sociale della condannata nè a valutazioni sulla effettività delle incompatibilità accertate nè possibilità di scelta di altre misure operata di ufficio dal Giudice. Con la previsione legislativa di differimento obbligatorio è già il legislatore ad avanzare una presunzione di diritto di incompatibilità di uno stato di gravidanza con le condizioni carcerario, che, per loro natura, sono afflittive. Conseguentemente, nel caso di specie, l'esecuzione della pena che riguarda la condannata va differita fino al compimento di un anno di età del figlio, al fine di evitare ogni pregiudizio al delicato periodo ora vissuto dalla donna.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 98/2024, Ud. 18/01/2024 - deposito 19/01/2024

Può essere accolta l'istanza di accertamento della collaborazione c.d. impossibile o inesigibile avanzata dal detenuto allorchè il Tribunale di Sorveglianza ritenga che non sussistano spazi per un apporto di conoscenze dell'interessato, tali da incidere sugli sviluppi investigativi per quei fatti rispetto ai quali non è stato possibile giungere ad un accertamento di responsabilità. Nel caso di specie, i Giudici della Sorveglianza accoglievano la richiesta di collaborazione impossibile avanzata dal detenuto, condannato

per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti in quanto, nonostante la mancanza di collaborazione dell'istante, risultavano ampiamente ricostruiti i fatti riguardanti le sentenze di condanna, in particolare i ruoli svolti dai singoli associati e i correi coinvolti nelle operazioni di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e pertanto sussisteva il requisito di cui all'art. 4 bis co. 1 ord. pen. ovvero l'impossibilità di una utile collaborazione con la giustizia, necessaria ai fini dell'ottenimento dei benefici penitenziari.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 95/2024, Ud. 18/01/2024 - deposito 19/01/2024

Deve essere concessa la misura alternativa della detenzione domiciliare al condannato, collaboratore di giustizia, che abbia fornito contributi significativi e di novità per lo sviluppo delle indagini e abbia portato avanti nel corso del programma di protezione un percorso di reinserimento sociale. Nel caso di specie, il Tribunale di Sorveglianza concedeva al detenuto, collaboratore di giustizia, la misura alternativa alla detenzione domiciliare tenuto conto che egli, appartenente ad un clan camorristico e colpevole di gravi reati, aveva riferito elementi significativi sulla struttura e l'organigramma del gruppo criminale ed aveva intrapreso un percorso di reinserimento sociale e di revisione critica del precedente passato criminale, né emergeva che lo stesso aveva ancora collegamenti con la criminalità organizzata.

Trib. Sorv. di Perugia, decreto n. 217/2024, Ud. 17/01/2024 - deposito 17/01/2024

L'esecuzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 146 c.p. deve essere differita nel caso in cui essa debba avere luogo nei confronti di una donna madre di infante di età inferiore ad anni uno e la competenza a decidere in questa materia è attribuita al Tribunale di Sorveglianza, il quale deve effettuare una valutazione rigorosa degli elementi posti alla base della richiesta che ricomprendano tutte le vicende della maternità. Nel caso di specie, il Tribunale di Sorveglianza rigettava la richiesta di differimento dell'esecuzione della pena nei confronti della condannata, madre di un minore di età inferiore ad anni uno, considerato che alla richiedente era stata sospesa la responsabilità genitoriale per le gravi inadeguatezze genitoriali mostrate già durante la fase della gestazione in quanto ella, tossicodipendente, continuava a fare uso di sostanze stupefacenti e non garantiva al nascituro le cure necessarie per un suo sano sviluppo. Inoltre, non emergeva alcuna volontà da parte della donna di intraprendere un programma terapeutico di disintossicazione in quanto ella non aveva avanzato alcuna richiesta al fine di ottenere un beneficio penitenziario di natura terapeutica.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1617/2023, Ud. 23/11/2023 - deposito 24/11/2023

L'accertamento della collaborazione inesigibile o impossibile si sostanzia in una valutazione oggettiva concernente il titolo di reato per il quale è formulata la richiesta, volta a rinvenire in motivazione la prova della limitata partecipazione al fatto criminoso oppure l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile. Nel caso di specie, il Tribunale di Sorveglianza accoglieva la richiesta di accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile con la giustizia formulata dal detenuto, condannato per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, ritenendo che non esistessero lacune in ordine ai fatti riguardanti le sentenze di condanna così come ricostruiti grazie alle indagini svolte, in particolare con riguardo ai ruoli svolti dai singoli associati e ai correi coinvolti nelle operazioni di importazione e spaccio; tenuto conto altresì che gli apporti conoscitivi del condannato erano stati ritenuti non irrilevanti contribuendo in qualche modo nella fase di cognizione alla ricostruzione dei fatti. Alla luce di ciò non residuavano zone

di ombra che a distanza di anni potevano essere ancora indagate e poteva così essere accolta la richiesta di accertamento della collaborazione inesigibile o impossibile e di semilibertà avanzata dal detenuto.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1534/2023, Ud. 09/11/2023 - deposito 11/11/2023

La qualità di collaboratore di giustizia, secondo quanto previsto dall'art. 58 ter ord. pen., non può formare oggetto di una pronuncia dichiarativa fine a sé stessa, mirante al preventivo riconoscimento di una condizione, assimilabile ad uno "status", ma deve legarsi, incidentalmente, alla richiesta di un beneficio per il quale operi la preclusione derivante dal titolo di reato e deve essere, quindi, accertata nell'ambito del procedimento di merito, con lo specifico scopo di stabilire se ricorra la particolare situazione derogatoria di cui all'art. 58 ter ord. pen. che consente al giudice di superare il divieto dettato in linea generale dall'art. 4 bis della stessa legge. Nel caso di specie, il Tribunale di Sorveglianza concedeva al detenuto l'affidamento in prova al servizio sociale dopo aver accolto la richiesta di collaborazione impossibile o inesigibile con la giustizia presentata dal detenuto rilevando che erano stati acquisiti più elementi processuali in grado di costruire l'intera vicenda processuale oggetto delle singole contestazioni che vedeva il richiedente avente un ruolo secondario nell'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Pertanto, essendo stato delineato l'ambito di operatività dell'associazione criminosa secondo le qualificazioni giuridiche e individuati i vari partecipi ella associazione nonché le modalità dell'azione di ciascuno, non poteva ravvisarsi alcuna zona d'ombra su cui il detenuto fosse in grado di fornire il suo contributo chiarificatore.

FOCUS: REATI CONTRO IL PATRIMONIO – PARTE SECONDA

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto i reati contro il patrimonio, con particolare riferimento al delitto di truffa, nella specie alla realizzazione del reato di associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di truffe; al difetto di configurabilità del delitto di truffa per assenza degli artifici e raggiri; alla prova in ordine alla sussistenza della condotta fraudolenta; al rapporto tra il delitto di truffa e quello di insolvenza fraudolenta; al delitto di danneggiamento, nella specie alla prova in ordine all’elemento soggettivo del delitto di danneggiamento, alla condotta idonea ad integrare il delitto di danneggiamento, alla aggravante della cosa esposta alla pubblica fede ed alla condotta di concorso nel delitto di cui all’art. 635 c.p.;

Quanto al delitto di **associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di truffa aggravata** si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 1300, Ud. 29 novembre 2022, Dep. 14 marzo 2023](#) secondo cui la prova della partecipazione all’associazione poteva desumersi dalla commissione dei reati fine di truffa aggravata;

Con riguardo alla **non configurabilità del delitto di truffa** per mancanza degli artifici e raggiri si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 175, Ud. 14 febbraio 2022, Dep. 7 aprile 2022](#), secondo cui la buona fede dimostrata dall’imputato esclude il malizioso silenzio, elemento necessario per integrare gli artifici e i raggiri del delitto di truffa; allo stesso modo con la pronuncia [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 301, Ud. 14 marzo 2022 - Dep. 22 giugno 2022](#) la Corte ha escluso la configurabilità del delitto di truffa nei casi in cui non si pervenga sulla base della valutazione complessiva delle circostanze ad una prova in ordine alla responsabilità degli imputati; così come nella sentenza [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 305, Ud. 14 marzo 2022, Dep. 21 marzo 2022](#) i Giudici di Appello hanno escluso il delitto di truffa processuale nel caso di induzione in errore del Giudice che abbia adottato il provvedimento favorevole all’imputato in quanto tale provvedimento non è equiparabile ad un libero atto di gestione dell’interesse altrui, nonché nella sentenza [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 963, Ud. 20 settembre 2022, Dep. 17 ottobre 2022](#) la Corte di Appello ha ritenuto che non poteva ritenersi integrato il delitto di truffa nei casi in cui non erano ravvisabili gli artifici e raggiri idonei ad indurre in errore la vittima ma l’imputato si era limitato a svolgere una attività di consulenza finanziaria su incarico della vittima stessa e non di occultamento di movimentazioni sul suo conto corrente;

In merito alla **prova del delitto di truffa** si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 429, Ud. 18 aprile 2023, Dep. 14 luglio 2023](#) secondo cui la prova della addebitabilità del delitto di truffa contestato all’imputato può essere tratta dal fatto che sia quest’ultimo a ricevere l’accredito patrimoniale derivante dalle condotte truffaldine;

Ancora con riguardo alla **condotta fraudolenta** si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 43, Ud. 17 gennaio 2023, Dep. 3 aprile 2023](#) in cui la Corte di Appello ha ritenuto che è condotta

fraudolenta la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sul cartellini marcatempo; nonché [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 477, Ud. 2 maggio 2023, Dep. 25 luglio 2023](#) in cui i Giudici del gravame hanno affermato la sussistenza della condotta fraudolenta del professionista che abbia indotto le persone offese a versargli plurime somme di denaro per effettuare attività processuali in realtà mai svolte; e [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 733, Ud. 12 settembre 2023, Dep. 16 settembre 2023](#) secondo cui commette il delitto di truffa l'imputato che inganni la vittima facendosi accreditare sulla propria carta prepagata una somma di denaro corrispondente all'intera giacenza esistente sul conto corrente bancario della persona offesa;

Con riguardo al **rapporto tra il delitto di truffa e quello di insolvenza fraudolenta** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 665, Ud. 27 giugno 2023, Dep. 13 settembre 2023](#) secondo cui integra il delitto di truffa e non quello di insolvenza fraudolenta la condotta dell'imputato che con frode non consegna all'acquirente il bene dopo il pagamento del prezzo e ponga durante l'esecuzione del contratto artifici e raggiri al fine di trarre in inganno la vittima;

In merito al **delitto di danneggiamento** e alla **prova dell'elemento soggettivo doloso** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 201, Ud. 28 febbraio 2023, Dep. 17 maggio 2023](#) secondo cui la mancanza di prova in ordine alla volontà di danneggiare la res esclude la sussistenza del delitto di danneggiamento;

Con riferimento alla **condotta configurante il delitto di danneggiamento** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 628, Ud. 16 giugno 2023, Dep. 29 giugno 2023](#) secondo cui la condotta dell'imputata che abbia deteriorato mediante l'utilizzo di materiale infiammabile un bene altrui integra il delitto di danneggiamento e non quello di tentativo di incendio poiché la condotta non ha ingenerato un pericolo di diffusività del fuoco;

In riferimento alla applicazione della **aggravante del bene esposto a pubblica fede** in caso di danneggiamento si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 673, Ud. 14 giugno 2022, Dep. 22 agosto 2022](#) secondo cui l'aggravante di cui all'art. 635 co. 2 n. 1 sussiste soltanto quando la violenza o la minaccia siano contestuali al fatto produttivo del danneggiamento;

Con riguardo dal **rapporto tra imputabilità e delitto di danneggiamento** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 93, Ud. 31 gennaio 2023, Dep. 19 aprile 2023](#) secondo cui non sussiste la coscienza e la volontà necessaria per la configurabilità del delitto di danneggiamento nei casi in cui l'imputato danneggi la res in quanto in preda ad un turbinio di emozioni idonee ad escluderne la capacità di intendere e di volere;

Infine in merito alla prova in ordine **alla partecipazione dell'imputato con altri concorrenti nel delitto di danneggiamento** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 961, Ud. 20 settembre 2022, Dep. 7 ottobre 2022](#) secondo cui la mera presenza sul luogo del fatto senza la partecipazione all'atto vandalico esclude la responsabilità dell'imputato per il delitto di danneggiamento.